

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO DI NIZZA

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, il suo articolo 224, quinto comma;

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, il suo articolo 140, paragrafo 5,

visto l'articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

visto l'accordo della Corte di giustizia,

vista l'approvazione del Consiglio, data l'8 aprile 2003,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'entrata in vigore del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, nonché del nuovo protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia, ed al venire a termine del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è necessario procedere a taluni adattamenti formali delle disposizioni del regolamento di procedura, modificare le disposizioni relative all'elezione dei presidenti di sezione conformemente all'articolo 50, primo comma, dello Statuto della Corte e prevedere la possibilità che il Tribunale si riunisca in grande sezione, come previsto dall'articolo 50, terzo comma, dello Statuto della Corte.
- (2) Occorre tenere conto, da una parte, della necessità di garantire la coerenza della giurisprudenza di fronte al numero più elevato di sezioni che saranno costituite dopo l'ampliamento e, dall'altra, della necessità di affidare ad un giudice per i provvedimenti provvisori le competenze spettanti in sede di procedimenti sommari al presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.
- (3) Occorre far coincidere l'elezione dei presidenti delle sezioni composte di cinque giudici per un periodo di tre anni con l'elezione del presidente del Tribunale e con il rinnovo parziale dei membri del Tribunale ai sensi dell'articolo 224, secondo comma, del Trattato CE e prevedere, all'uopo, una disposizione transitoria che posponga fino alla scadenza del primo periodo di rinnovo parziale la prima elezione per un periodo di tre anni,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 (GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1), con modifiche del 15 settembre 1994 (GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17), del 17 febbraio 1995 (GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64), del 6 luglio 1995 (GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3), del 12 marzo 1997 (GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6, rett. GU L 351 del 23 dicembre 1997, pag. 72), del 17 maggio 1999 (GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92) e del 6 dicembre 2000 (GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4), è modificato come segue:

- 1) Il primo comma dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Nelle disposizioni del presente regolamento:

- il Trattato che istituisce la Comunità europea è denominato "Trattato CE",
- il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) è denominato "Trattato CEEA",
- il protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia è denominato "Statuto della Corte di giustizia",
- l'accordo sullo Spazio economico europeo è denominato "Accordo SEE".»

- 2) I riferimenti al Trattato CECA sono soppressi e i riferimenti ai protocolli sullo Statuto della Corte di giustizia sono adattati come segue:

- a) nell'articolo 7, paragrafo 1, le parole «, 32 quinquies del Trattato CECA» sono soppresse;
- b) nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), le parole «, dell'articolo 33, secondo comma, dell'articolo 35 e dell'articolo 40, primo e secondo comma, del Trattato CECA,» e nell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), le parole «, dell'articolo 42 del Trattato CECA» sono soppresse;
- c) nell'articolo 24, paragrafo 7, le parole «, dell'articolo 36, terzo comma, del Trattato CECA» sono soppresse;